

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA**

**Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dei
soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura**

Art. 1

PREMESSA E FINALITÀ

Il presente *Avviso pubblico* sostituisce il precedente di cui all'allegato del D.D.G. n. 4390 del 14/12/2020.

Alle imprese di oggi viene richiesto un forte impegno a potenziare il contenuto innovativo dei prodotti, dei processi e dei sistemi.

Le novità tecnologiche e digitali, la Politica Agricola Comunitaria orientata al GREEN DEAL e al FARM TO FORK e il cambiamento climatico rendono necessaria una grande capacità di innovazione e adattamento, se non di anticipazione, dell'agricoltura e del mondo rurale

Le conoscenze di cui dispongono gli agricoltori derivano spesso dalla scienza e le conoscenze e le pratiche tradizionali sono state integrate dalle innovazioni tecniche.

Insieme agli innegabili progressi della prima modernizzazione agricola si è in grado, oggi, di percepirne i limiti e anche alcuni effetti negativi.

Una seconda modernizzazione agricola è la nuova frontiera: i concetti di sostenibilità, orientamento al mercato e multifunzionalità, reintroducono una visione complessa dell'agricoltura ed indicano un percorso con obiettivi chiari ma sicuramente più difficili da perseguire rispetto al modello tradizionale di trasferimento della conoscenza.

Sono state spesso largamente sottovalutate la complessità, la varietà e la ricchezza delle situazioni locali, talvolta esse stesse fonti originali d'innovazione e di cambiamento; la rilevanza del fattore umano in ogni intervento finalizzato a promuovere innovazione e cambiamento; l'importanza del confronto e del rapporto con le parti sociali; l'esigenza di una più stretta integrazione locale e nazionale fra i sistemi delle imprese, della ricerca, della divulgazione e della formazione.

Tale presupposto ha di fatto prodotto il "mito del contadino passivo", che ha legittimato decenni di studi e interventi finalizzati all'adozione delle innovazioni.

Un tessuto economico con una presenza preponderante di piccole e medie imprese va stimolato nell'esprimere una domanda di innovazione; pertanto, è imprescindibile operare secondo strategie differenziate per l'erogazione di servizi su scala aziendale e territoriale nonché attivare reti locali, promuovere progetti imprenditoriali su base territoriale, renderli corresponsabili verso gli obiettivi della politica e le strategie individuate per la promozione dello sviluppo.

La L.R 1 agosto 1977, n. 73 "Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionali in agricoltura" autorizza l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea ad attuare e coordinare le iniziative e gli interventi per l'assistenza tecnica e le attività promozionali.

Alla base dello sviluppo c'è l'innovazione e il fare sistema: tuttavia l'innovazione viene spesso considerata come uso delle nuove tecnologie, e il fare sistema come una conseguenza naturale e spontanea dell'utilizzo delle innovazioni.

Per ottenere un settore agricolo più "smart" (intelligente), più "sostenibile" e con maggiori vantaggi economici ed ambientali, come richiedono le prossime sfide future, occorre necessariamente far ricorso alle innovazioni creando un percorso che congiunga, più speditamente, le imprese agricole al mondo della ricerca e dell'innovazione.

Tale percorso può essere realizzato con Akis (*Agricultural Knowledge and Innovation System o Sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura che è un "insieme di organizzazioni e soggetti che operano in agricoltura, e di legami e interazioni fra loro, impegnati nella produzione, trasformazione, trasmissione, conservazione, recupero, integrazione, diffusione e utilizzo della conoscenza e dell'informazione, con lo scopo di lavorare sinergicamente per supportare il processo decisionale e di risoluzione di problemi e l'innovazione in agricoltura"*).

Tuttavia, se da una parte AKIS, con la consulenza, insieme a ricerca e formazione, possono velocizzare il trasferimento di innovazioni con l'adozione ad esempio della "digitalizzazione", dall'altra non risolve la perdurante problematica di assicurare l'accesso alla tecnologia delle piccole e medie imprese agricole.

Pertanto, anche a seguito dell'emergenza economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, si è pensato di realizzare un sistema di servizi di consulenza aziendale strutturato in maniera tale da assicurare la presenza costante del tecnico-consulente anche alle piccole imprese agricole siciliane.

Per fare ciò è stato introdotto il parametro di "territorializzazione" dei servizi con la suddivisione del territorio agricolo siciliano in 14 "Distretti" all'interno dei quali ciascun organismo di consulenza accreditato potrà aprire una propria sede operativa. In tal modo si eviterà la concentrazione dell'attività di consulenza in poche parti del territorio regionale e, di conseguenza, l'inevitabile proliferarsi di lunghi e dispendiosi spostamenti per l'espletamento del servizio da parte dei tecnici.

Il D.M. 1259 del 3 febbraio 2016 disciplina le modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale, i criteri che garantiscono il principio di separatezza, l'istituzione del Registro Unico nazionale degli organismi di consulenza e gli ambiti del sistema di consulenza. In particolare, all'art. 5 sono previste le modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale, previa verifica, da parte delle Regioni e Province autonome, dei requisiti al riconoscimento, degli organismi pubblici o privati, di consulenza.

Al fine di potere partecipare ai bandi del PSR 2014/2020, relativamente alla consulenza aziendale, è necessario che gli Enti sia pubblici che privati siano selezionati dalle Regioni e Province autonome per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli organismi di consulenza riconosciuti, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del D.M. 3 febbraio 2016 n. 1259.

Possono accedere al sistema di consulenza aziendale solo gli organismi riconosciuti ai sensi del suddetto articolo e che contemplino tra le proprie finalità le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico, forestale e che dispongano di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche, regolarmente formati secondo quanto previsto dall'art. 4 e che non siano in posizioni di incompatibilità, secondo i principi dell'art. 3, comma 1 dello stesso D.M. 3 febbraio 2016.

Art. 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato fino al P.S.R. della regione Sicilia 2014/2020 versione 8.0 approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2020 n. 4912 del 13/07/2020;
- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l'art. 1-ter, relativo all'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 3 febbraio 2016, «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura» (G.U. n.38 del 16.02.2016);

- Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.2306 del 13.06.2016 ad oggetto “Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1-ter, D.L. n.91 del 2014, conv. in legge n.116 del 2014).5
- il D.M. del 20 marzo 2020 - “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- D. lgs. 14 agosto 2012 n.150. Attuazione della direttiva n. 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. 30 agosto 2012, n. 202);
- DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Art. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente avviso pubblico si intende per:

«**sistema di consulenza aziendale**»: il sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall’art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

«**servizi di consulenza**»: l’insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza;

«**destinatario del servizio**»: agricoltore, giovane agricoltore, allevatore, silvicoltore, gestore del territorio e PMI insediata in zona rurale che si avvale dei servizi di consulenza;

«**organismo di consulenza**»: l’organismo pubblico o privato che presta servizi di consulenza negli ambiti di cui all’art. 1-ter, comma 2, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

«**ambiti di consulenza**»: ambiti di cui all’art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nel quale il consulente può prestare la propria opera;

«**consulente**»: la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;

«**riconoscimento**»: iscrizione nel Registro unico dell’organismo di consulenza privato o pubblico da parte della regione o provincia autonoma o, nei casi previsti, del Ministero delle politiche agricole e del Ministero della salute, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del decreto 03 febbraio 2016.

«**Registro Unico**»: registro nazionale degli organismi di consulenza, privati o pubblici, riconosciuti dalle regioni e province autonome o, nei casi previsti, dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero della salute, per la prestazione dei servizi di consulenza.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Viale della Regione Siciliana, n. 2771

90145 PALERMO

Art. 4 OGGETTO DELL’AVVISO

Il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, in attuazione di quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Sicilia, Misura 2 - *Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione*

delle aziende agricole ed in coerenza con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016, “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”, intende organizzare un **Sistema regionale di consulenza aziendale** attraverso la creazione della rete *AKIS* di servizi di consulenza presente in maniera capillare nel territorio siciliano costituita da tecnici-consulenti operanti presso enti pubblici o privati al fine di offrire servizi tecnologicamente avanzati di consulenza specialistica aziendale alle imprese per il trasferimento delle conoscenze e delle informazioni con lo scopo di lavorare sinergicamente per supportare il processo decisionale e di risoluzione di problemi e l'innovazione in agricoltura per il miglioramento del rendimento complessivo delle stesse.

Per tale finalità, la Regione Siciliana con il presente avviso avvia una selezione degli organismi di consulenza.

Art. 5 SOGGETTI AMMISSIBILI

1. Possono accedere al sistema di consulenza aziendale gli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 3 febbraio 2016, che contemplino, tra le proprie finalità, le attività di consulenza e di trasferimento delle conoscenze, delle tecnologie, della ricerca, dell'informazione e di divulgazione nei settori agricolo, zootecnico e forestale operanti con consulenti qualificati e regolarmente formati, ai sensi dell'art. 4 del suddetto decreto, in almeno uno degli ambiti di consulenza di cui all'allegato 1 del D.M. 3 febbraio 2016, che non siano in posizioni di incompatibilità secondo i principi di cui all'art. 3, comma 1 del decreto stesso.
2. Possono accedere al sistema regionale di consulenza aziendale, gli organismi privati e pubblici, le imprese costituite con atto pubblico, nelle altre forme (associative) consentite per l'esercizio dell'attività professionale.

La Regione Sicilia provvederà al riconoscimento degli organismi privati e pubblici di consulenza aziendale la cui sede legale ricade all'interno del territorio siciliano, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 e ad i commi 1 e 2 dell'art.5 dello stesso D.M.

Art. 6 REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

Il soggetto richiedente il riconoscimento come organismo di consulenza aziendale, alla data di presentazione della domanda, deve possedere i seguenti requisiti.

1) Scopi statutari

Lo statuto dell'O.C. deve prevedere tra le proprie finalità l'erogazione di servizi di consulenza aziendale e di trasferimento delle conoscenze, delle tecnologie, della ricerca, dell'informazione e di divulgazione in campo agricolo e forestale avvalendosi di tecnici-consulenti professionalmente qualificati.

2) Requisiti strutturali/organizzativi

Per assicurare un'offerta del servizio di consulenza regionale negli ambiti previsti nell'allegato 1 e, in funzione dei reali fabbisogni derivanti dalle specificità di ciascun territorio siciliano, nel rispetto dell'art. 5, comma 5 del D.M. 03/02/2016, **l'Organismo di Consulenza** deve disporre di:

- una sede legale all'interno del territorio siciliano;
- almeno una sede operativa, che può coincidere con la sede legale, all'interno di un Distretto (in appresso descritto) del territorio siciliano;

- almeno un laboratorio con strumenti di diagnosi specifiche per esecuzione di analisi fisico-chimiche, microbiologiche, biologiche e specialistiche e da trasferimento tecnologico per servizi alle aziende che possono essere resi anche attraverso specifiche convenzioni con laboratori aventi sede legale nella regione Siciliana, fatte salve eventuali esigenze specifiche laddove non esistenti presso gli stessi laboratori.

Ogni O.C. potrà fornire servizi di consulenza aziendale nei Distretti, riportati nella carta sottostante, istituiti con D.D.G. n. 1580 del 10 Dicembre 2010, all'interno dei quali potrà disporre di più sedi operative.



La/le sedi operative dovranno risultare in proprietà, in locazione o in comodato d'uso, o in altre forme associative, all'O.C. ed in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dotata di attrezzature gestionali di base e informatiche compatibili con il sistema informativo agricolo nazionale. La/le sedi operative devono costituire un'unità strutturale separata dalla abitazione e da eventuali altre attività specie se incompatibili con i servizi di consulenza aziendale.

Nel caso di O.C. quali Enti pubblici regionali o di diritto pubblico sottoposti a tutela e/o vigilanza dalla Regione Siciliana, questi potranno utilizzare, anche sedi di altri enti pubblici.

L'O.C. potrà fornire servizi di supporto ad alto valore aggiunto di consulenza alle aziende, ricadenti nei Distretti anzidetti, anche attraverso l'adozione di *Innovation Support System* a mezzo tecnologie avanzate che consenta di ricorrere a sistemi interattivi capaci di trasferire e diffondere le informazioni e le innovazioni, attraverso l'uso di sistemi informatici e di supporto tecnologico (ICT, Precision livestock, videoconferenze, ecc), adeguati e testati per garantire, negli "ambiti di consulenza", un "servizio di consulenza a distanza", tale che l'applicazione di queste tecnologie potrà inoltre determinare anche un aumento del rendimento globale delle aziende.

3) Possesso di qualifiche adeguate

Il soggetto richiedente il riconoscimento (O.C.) deve disporre di risorse umane adeguate in termini di personale qualificato in grado di fornire specifica consulenza alle imprese relativamente agli “*ambiti di consulenza*” pertinenti ai territori in cui opera ciascun organismo di consulenza.

Dotazione professionale richiesta:

- personale amministrativo
- personale tecnico-consulente adeguatamente specializzato per l'erogazione del servizio.

Il personale può essere dipendente, socio, associato, convenzionato o collaboratore.

Per il personale convenzionato o collaboratore l'organismo di consulenza potrà sottoscrivere un *accordo preliminare*, da convertire successivamente in un'*apposita convenzione/contratto*.

Non sono ammissibili collaborazioni e quindi convenzioni/contratti con personale che si trovi nelle condizioni di incompatibilità.

4) Accredito dei Tecnici-consulenti

Il personale tecnico-consulente può prestare la propria attività professionale di consulenza di base e/o specialistica esclusivamente all'interno di un solo Organismo di Consulenza.

Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza gli iscritti agli ordini e agli albi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza.

Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui sopra, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o agli albi professionali, o adeguato all'ambito di consulenza, non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza;
- b) un attestato di frequenza con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base che rispetti i seguenti criteri minimi:
 - essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da enti di formazione accreditati a livello regionale, nazionale o europeo;
 - avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza;
 - prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

Gli organismi al fine di fornire consulenza nel settore fitosanitario, per ottemperare all'obbligo di fornire consulenza ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 art. 12 paragrafo 2, lettera e), alla data di presentazione della domanda, oltre ai requisiti sopra riportati, devono garantire la disponibilità di tecnici in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi a norma del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

In relazione allo specifico servizio di consulenza erogato, è possibile prevedere due categorie di consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che possono far parte delle professionalità richieste agli Organismi da selezionare.

- a) consulente abilitato ai sensi del D.lgs.150/2012: Consulenza su buone pratiche fitosanitarie e difesa integrata obbligatoria (Reg. 1107/09/CE art. 55).
- b) consulente non abilitato ma con esperienza professionale comprovata in materia: Consulenza su materie del Piano di Azione Nazionale (PAN) che non riguardano le buone pratiche fitosanitarie e la difesa integrata obbligatoria (Reg. 1107/09/CE art. 55), tra cui l'assistenza tecnica in materia di verifica

documentale, monitoraggio e indicazioni su manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari (All. VI del PAN) e la regolazione e taratura delle macchine irroratrici.

Gli organismi, al fine di fornire consulenza nel settore zootecnico, per ottemperare all'obbligo di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 art. 12 paragrafo 3, lettere b), c) d), includendo anche il benessere animale e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche, nonché concorrere agli obiettivi della misura del Programma nazionale in materia di biodiversità zootecnica, così come previsto nel D.L. n. 52 del 11 maggio 2018, alla data di presentazione della domanda, oltre ai requisiti sopra riportati, dovranno svolgere obbligatoriamente, con periodicità almeno triennale, attività di aggiornamento professionale nei relativi ambiti di consulenza.

Per gli iscritti agli ordini e agli albi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Tali attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da enti di formazione accreditati a livello regionale, nazionale o europeo;
- avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo ambito di consulenza;
- prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza.

Gli Enti Pubblici che ai fini statuari prevedono la consulenza aziendale, possono presentare la domanda di accreditamento in uno o più ambiti, di cui al D.M. del 03 febbraio 2016, se questi sono contemplati tra le proprie finalità dei rispettivi statuti.

I requisiti saranno valutati sulla base della documentazione prodotta attraverso la compilazione della modulistica allegata al presente Avviso pubblico ed effettuata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 7

RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SEPARATEZZA/INCOMPATIBILITA'

Il soggetto richiedente dovrà assicurare il rispetto del principio di separatezza di cui all'art. 3 comma 1 del Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 n. 1259, dove in termini generali è stabilito che l'organismo di consulenza, così come i singoli erogatori dei servizi di consulenza di cui si avvale l'organismo stesso, non può svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni, di cui alla successiva circolare ministeriale n. 2306 del 13.06.2016 che specifica che gli elementi di separatezza delle funzioni sono:

- quelle finalizzate alla gestione da parte di soggetti a tal fine incaricati dai destinatari della consulenza, delle ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della consulenza, anche ai fini dell'aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo. Parimenti assume carattere di incompatibilità la verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di contributi presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale. Ciò in quanto le attività sopra specificate, svolte dai soggetti legittimati a formare, aggiornare e detenere il fascicolo aziendale, non sono sottoposte ad ulteriori controlli amministrativi in ossequio a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, numero 5 che ha assegnato al fascicolo aziendale la valenza di banca dati pubblica, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo;
- quelle svolte da organismi che effettuano controlli sui sistemi di certificazione di qualità, come, ad esempio, il biologico o le produzioni disciplinate da DOP o da disciplinari di produzione integrata, ove

finalizzata al riconoscimento di contributi pubblici, compresi i controlli aventi ad oggetto atti o norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro.

Sono inoltre incompatibili e, pertanto, non possono essere riconosciuti quali fornitori di servizi di consulenza:

- i soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attività di produzione e/o vendita di mezzi tecnici nel settore agricolo (prodotti fitosanitari, farmaci veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, ecc.);

I soggetti richiedenti devono operare garantendo, in ogni caso, la gestione in proprio dell'attività di consulenza aziendale, senza possibilità di delegare la stessa in tutto o in parte a soggetti terzi.

Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori delle società che presentato domanda di accreditamento ai fini del presente avviso:

- non devono aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
- non devono aver commesso violazioni gravi e ripetute, alle disposizioni in materia di aiuti, contributi, sovvenzioni, premi comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;
- non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Art. 8.

IMPEGNI ED OBBLIGHI

Gli organismi di consulenza sono tenuti a svolgere l'attività di consulenza aziendale avvalendosi del personale tecnico indicato nella domanda di riconoscimento.

Gli organismi di consulenza potranno pubblicizzare il riconoscimento regionale solo dopo la concessione dello stesso e fino all'eventuale decadenza. Essi sono tenuti a detenere una banca dati aggiornata delle aziende alle quali vengono erogati i servizi di consulenza e dei percorsi di consulenza seguiti da ciascuna azienda.

Il soggetto riconosciuto si impegna, inoltre, a custodire presso la Sede legale/operativa indicata in domanda gli originali di tutta la documentazione cartacea inviata, compresa la domanda stessa, ed a renderla disponibile agli eventuali controlli disposti dall'ufficio regionale competente, pena la revoca del riconoscimento e degli eventuali contributi percepiti per lo svolgimento delle attività di consulenza. Inoltre, si impegna a comunicare a mezzo PEC i dati relativi al mantenimento del riconoscimento e a comunicare le eventuali pertinenti variazioni di cui al par. 15.

Art. 9

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA CONSULENZA - *Contratto di consulenza*

I servizi di consulenza potranno essere erogati, a seconda della "Tipologia di consulenza" prescelta dall'O.C. nel progetto di consulenza:

- **IN PRESENZA** - presso l'azienda destinataria del servizio di consulenza o presso la sede operativa dell'O.C.
- **A DISTANZA** - con l'uso di sistemi informatici e di supporto tecnologico (ICT, Precision livestock, videoconferenze, ecc), adeguati e testati per garantire, negli "*ambiti di consulenza*", un concreto ed efficace "servizio di consulenza a distanza"

I servizi di consulenza si distinguono per essere mirati a contingenti e specifici fabbisogni delle singole imprese/soggetti che vengono assistiti e, pertanto, devono essere prestati attraverso un sistema trasparente che implichi:

- a) la stipula di un contratto di consulenza tra l'Organismo di consulenza e il soggetto fruitore del servizio;
- b) la redazione di una scheda tecnica di dettaglio per la descrizione della consulenza per singola impresa/soggetto assistito;
- c) la redazione di schede di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti per singola impresa/soggetto assistito;

Art. 10

AMBITI DELLA CONSULENZA

Il sistema di consulenza, rivolto alle imprese agricole, zootecniche e forestali, deve operare, a livello regionale, in tutti gli ambiti di cui al D.M. del 03 febbraio 2016:

- a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
- c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art.11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
- e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
- f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
- h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
- i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
- j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28 pagamenti agro-climatico-ambientali, paragrafo 3 [requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale], e all'art. 29 agricoltura biologica, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- l) le misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
- m) i profili sanitari delle pratiche zootecniche;
- n) l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

L'erogazione dei servizi di consulenza viene declinata per tipologia di destinatario del servizio e per priorità dello sviluppo rurale secondo i punti di cui alle seguenti lettere a), b), c).

A) nel caso di servizi prestati agli agricoltori e giovani agricoltori può svolgere consulenza anche nei seguenti ambiti:

- informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento;
- informazioni connesse alla biodiversità ed alla protezione delle acque di cui al regolamento (UE) 1307/2013;
- questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda agricola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni agroclimatico-ambientali e gli aspetti relativi alla competitività;
- sviluppo di filiere corte;
- agricoltura biologica.

B) I servizi di consulenza prestati ai possessori di superfici forestali, vertono come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque;

In aggiunta ad uno o più elementi di cui al punto precedente, possono essere oggetto di consulenza anche:

- questioni inerenti le prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni connessi alla forestazione e all'imboschimento e d'allestimento di sistemi agro-forestali, alla prevenzione dei rischi incendio, calamità naturale e di eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;
- questioni inerenti l'accrescimento della resilienza, del pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
- questioni inerenti le tecnologie silvicolture e della trasformazione e mobilitazione dei prodotti delle foreste.

C) I servizi di consulenza prestati ai gestori del territorio e alle PMI delle aree rurali può svolgere consulenza anche relativamente alle questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali ed in particolare:

- efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche;
- competitività e produttività aziendale;
- accesso ai mercati e filiere corte.

Art. 11

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

La domanda di riconoscimento, formulata utilizzando la modulistica allegata al presente avviso, va inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo P.E.C. dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it, specificando all'oggetto "**Bando per l'accreditamento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura. Domanda di riconoscimento**", unitamente alla seguente documentazione:

1. elenco dei documenti trasmessi;
2. domanda di riconoscimento sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente (*Modello A*);
3. copia di un documento di identità in corso di validità del libero professionista/legale rappresentante dell'organismo di consulenza sottoscrittore della richiesta di riconoscimento;
4. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente (ove ricorra il caso);
5. copia del contratto di locazione/titolo di proprietà/comodato d'uso della/e sede/i operativa/e;
6. titolo di disponibilità del laboratorio di analisi a disposizione del richiedente;
7. elenco delle dotazioni strumentali disponibili (*Modello C*);
8. elenco personale amministrativo (*Modello D*)

9. documentazione comprovante il rapporto di dipendenza tra il personale tecnico e il soggetto richiedente oppure copia degli accordi preliminari di collaborazione dai quali risulta espressamente l'impegno del consulente a svolgere la consulenza e l'impegno a convertire l'accordo preliminare in convenzione/contratto;
10. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigere a cura di tutto il personale dello staff tecnico deputato a svolgere la consulenza utilizzando il modulo di cui al *Modello B - Dichiarazione sostitutiva del Tecnico*, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità;
11. curricula formato europeo di tutto il personale che fa parte dello staff tecnico (responsabile tecnico e consulenti)

Le domande presentate antecedentemente alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale del Dipartimento e quelle pervenute oltre i termini di scadenza, non saranno esaminate e saranno dichiarate irricevibili.

Le domande pervenute verranno considerate regolarmente prodotte se compilate utilizzando i moduli previsti e corredate dalla documentazione obbligatoria indicata nel presente avviso.

La domanda ed i relativi allegati, pena la non ricevibilità, dovranno essere regolarmente sottoscritti secondo la normativa vigente.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e nel caso è necessario allegare la relativa procura.

Per gli anni successivi e fino all'anno di validità della programmazione 2014/2020 il termine di presentazione di nuove istanze, decorrerà **dal 01 al 31 gennaio di ogni anno.**

Eventuali variazioni, rispetto ai requisiti di riconoscimento all'accreditamento, devono essere presentate entro 20 giorni dalla data in cui si manifesta la variazione di quanto dichiarato.

Il richiedente, in questo caso, dovrà provvedere ad indicare nell'oggetto della posta elettronica certificata "***Bando per l'accreditamento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura - variazioni***".

Art. 12

ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE PERVENUTE

L'istruttoria della domanda sarà svolta da una commissione nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura.

L'istruttoria viene effettuata attraverso le seguenti fasi:

- 1) ricevibilità;
- 2) valutazione dell'ammissibilità
- 3) riconoscimento e pubblicazione dell'elenco regionale.

1) RICEVIBILITÀ

Le domande di riconoscimento di organismo erogatore di servizi di consulenza agricola, zootecnica e forestale pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà:

- il rispetto dei tempi di presentazione della domanda;
- la regolarità e la completezza della documentazione richiesta dal presente avviso;

Il mancato rispetto di uno solo degli elementi di ricevibilità di cui ai punti precedenti comporterà l'esclusione dalla successiva attività istruttoria della domanda di riconoscimento.

2) VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ

Le domande ritenute ricevibili saranno sottoposte alla verifica di ammissibilità, quest'ultima sarà finalizzata ad accertare che i soggetti richiedenti il riconoscimento, posseggano i requisiti così come dettagliati nel presente avviso pubblico.

L'assenza di uno solo dei requisiti comporterà la non ammissione e conseguente archiviazione della domanda. La commissione, qualora lo ritenga necessario ai fini della corretta conclusione dell'istruttoria, potrà chiedere integrazioni e/o chiarimenti e/o precisazioni al soggetto richiedente, da trasmettere entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato invio entro il termine stabilito comporterà l'archiviazione definitiva della domanda di riconoscimento.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione e, pertanto, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione dell'ammissibilità che diverrà parte integrante del complessivo verbale datato e sottoscritto dalla Commissione competente.

La Commissione predisporrà l'elenco provvisorio degli organismi ammessi, nonché l'elenco delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili con la relativa motivazione.

3) RICONOSCIMENTO E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE

A seguito della fase di valutazione, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura procederà all'approvazione dell'elenco definitivo delle domande risultate non ricevibili, non ammissibili e dell'elenco definitivo degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura ritenute valide.

L'elenco di soggetti erogatori dei servizi di consulenza agricola ammesse, nonché l'elenco delle domande escluse sarà approvato con Decreto Dirigenziale e pubblicato sui siti istituzionali.

La pubblicazione dell'Elenco definitivo sul sito web assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell'avvenuto riconoscimento e della motivazione dell'eventuale esclusione.

Tutti gli interessati, entro 15 giorni, dalla data di pubblicazione dell'Elenco provvisorio, potranno richiedere all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, il riesame della domanda.

Nei successivi 15 giorni, dopo aver riesaminato eventuali ricorsi, il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura approverà con apposito Decreto Dirigenziale l'elenco definitivo delle domande ammesse ed escluse, riportante anche le motivazioni di esclusione, che verrà pubblicata sui siti ufficiali di cui sopra.

Gli organismi di consulenza riconosciuti, con relativo elenco di consulenti, saranno iscritti nel Registro unico del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Art. 13

MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO E VARIAZIONI DEI REQUISITI

Il riconoscimento avrà validità per il periodo di programmazione 2014-2020 ed eventuali estensioni del periodo di programmazione.

La condizione di Organismo riconosciuto è vincolata al mantenimento dei requisiti che hanno portato al riconoscimento ed alle performance qualitative complessive verificate costantemente dall'Amministrazione regionale.

Durante il periodo di validità del riconoscimento, i soggetti riconosciuti sono tenuti ad inviare la documentazione relativa a tutte le eventuali variazioni, entro 20 giorni dall'avvenuta variazione in seno agli Organismi di consulenza, ai fini di una eventuale istruttoria ed aggiornamento.

Il soggetto riconosciuto si impegna a comunicare:

1. ogni variazione della PEC e dei recapiti indicati in domanda;

2. la variazione dello Staff tecnico, presentando l'ideale documentazione, può avvenire in aumento e/o diminuzione e/o sostituzione dei tecnici che hanno già aderito senza che ciò comporti riduzione degli ambiti di consulenza dichiarati in domanda;
3. la variazione degli ambiti di consulenza (da a ... ad n) per i quali il soggetto ha chiesto il riconoscimento;
4. la cessazione della propria attività e/o la perdita dei requisiti previsti dal presente avviso;
5. qualsiasi altra variazione che comporti una modifica al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, anche in relazione agli specifici ambiti di consulenza attivati dall'organismo.

Nel caso di variazione dei punti 2. e 3. si procederà ad una riverifica dei requisiti per l'accreditamento da parte della Commissione.

La mancata comunicazione, entro il termine stabilito, delle variazioni di cui sopra, che incidono sui requisiti minimi di idoneità, determina l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento.

Art. 14 CONTROLLI

I controlli sono di due tipi: controlli amministrativi e controlli in loco.

- I controlli amministrativi si pongono come obiettivo quello di verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il riconoscimento e dichiarati dal soggetto richiedente. Questi controlli verranno eseguiti su tutti gli organismi di consulenza riconosciuti.
- I controlli in loco, che potranno essere effettuati su un campione non inferiore al 5%, sulle attività svolte ed in corso di svolgimento, si pongono come obiettivo quello di verificare la qualità delle prestazioni rese ai beneficiari della consulenza aziendale e l'eventuale insorgenza di condizioni di incompatibilità.

Il legale rappresentante o la persona da lui delegata, è tenuta a collaborare con gli incaricati del controllo e dovrà consentire l'accesso alle sedi interessate.

Qualora dai risultati dei controlli, sia amministrativi che sulle attività svolte, si riscontrassero irregolarità tali da causare la perdita dei requisiti previsti per il riconoscimento, il Dipartimento Agricoltura notificherà la contestazione al legale rappresentante del soggetto riconosciuto, assegnando un termine congruo per eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità. In mancanza di regolarizzazione della posizione entro tale termine, verrà avviata la procedura di revoca del riconoscimento dell'organismo inadempiente.

Il Dipartimento Agricoltura verificherà le performance qualitative dei Soggetti riconosciuti anche con opportune analisi di soddisfazione dell'utenza (*customer satisfaction*).

Art. 15 REVOCHE

I soggetti riconosciuti che a seguito dei controlli non hanno mantenuto i requisiti di ammissibilità saranno revocati.

Saranno inoltre revocati i soggetti per i quali sono insorti condizioni di incompatibilità.

La revoca o decadenza del riconoscimento è prevista nei seguenti casi:

- quando in fase di controllo venga riscontrata la non sussistenza e/o la perdita dei requisiti di ammissibilità;
- in caso di accertati elementi di incompatibilità;
- in caso di mancata comunicazione di variazioni intervenute su elementi dichiarati in sede di richiesta di riconoscimento che incidono sui requisiti di ammissibilità;
- quando, in fase di controllo, venga rilevata in maniera oggettiva e riscontrabile attraverso verifiche di performance che gli organismi di consulenza non soddisfano qualitativamente le necessità manifestate dei propri assistiti.
- rinuncia all'erogazione dei servizi di consulenza da parte del soggetto riconosciuto ed accreditato.

In tutti i casi, sarà cura del responsabile del procedimento, entro 20 giorni dall'accertamento del mancato rispetto e/o rinuncia da parte dell'organismo accreditato, di redigere apposito decreto di revoca con conseguente cancellazione dell'organismo sia dall'albo regionale che da quello nazionale.

La revoca del riconoscimento dell'idoneità determina, nei confronti dell'organismo di consulenza interessato, l'esclusione dalla possibilità di presentare nuova domanda di accreditamento per la programmazione PSR 2014/2020.

Art. 16

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi, con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il concorrente gode dei diritti di cui all'art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l'altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, al seguente indirizzo: Viale Regione Siciliana n. 2771 – 90145 Palermo.

Art. 17

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Tutti i documenti che riguardano il presente avviso sono disponibili sul sito: <http://www.psr Sicilia.it>

Palermo, 19/01/2021

Il Dirigente Generale

Dario Cartabellotta

*Firma autografata sostituita
dall'indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3 Dlg 39 del 12/02/93*